

		Capitolato di Fornitura	PAG. 1 di 15
		Mod.167 Condizioni generali di acquisto e fornitura	
Rev. 03	Data: 23/09/2022	Documento emesso da: Michele Brunelli	Documento approvato da: Paolo Stenta

Sommario:

1	Scopo
2	Campo di applicazione
3	Oggetto delle forniture
4	Ordini
5	Conferma d'Ordine
6	Variazioni degli ordini e riepilogo ordini in corso di esecuzione
7	Beni dell'acquirente in conto lavoro
8	Documentazione tecnica, modelli e proprietà intellettuale
9	Controllo qualitativo – certificazioni e documenti di qualità –
10	Verifiche intermedie dell'acquirente
11	Consegna
12	Trasporto e identificazione
13	Collaudo e accettazione della merce
14	Pagamento del prezzo
15	Garanzia
16	Prodotti Non Conformi
17	Indici di Qualità e Puntualità (KPI)
18	Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di Lavoro e d.lgs. N. 231
19	Divieto di cessione del contratto e di subappalto
20	Cessione del credito
21	Assicurazione
22	Clausola risolutiva espressa
23	Variazioni contrattuali – modifica dei documenti

Stato delle Revisioni

Rev. N°	Motivo della revisione	Data
03	Aggiornamento riferimenti.	23/09/2022
02	Allineamento agli Standard normativi applicabili.	04/02/2022
01	Inserita analisi e comunicazione del rischio (4.1.3)	04/09/2017
00	Emissione	16/05/2016

		Capitolato di Fornitura		PAG. 2 di 15
		Mod.167 Condizioni generali di acquisto e fornitura		
Rev. 03	Data: 23/09/2022	Documento emesso da: Michele Brunelli	Documento approvato da: Paolo Stenta	

1 Scopo

Definire rapporti fra EIDOS22 ed i suoi Fornitori, chiarire i requisiti che devono essere soddisfatti dai fornitori di EIDOS22.

Le parti interessate alle presenti condizioni che sovrintendono ogni ulteriore rapporto, sono:

Eidos 22 s.r.l. in persona del suo amministratore delegato Paolo Stenta, con sede legale in Forlì (FC) – Via Bernardo Dovizi 8/A - P.IVA 04270610407 (di seguito **Eidos22** o l'**Acquirente**)

e

il **fornitore** che decide di avviare un rapporto lavorativo con l'organizzazione (beni o servizi), in persona del suo legale rappresentante pro tempore (di seguito il **Venditore** o il **Fornitore**)

Premesso che:

- tra la **Eidos22** e il **Venditore** intercorrono rapporti di fornitura e che è interesse delle parti regolamentare sin da ora tutti i futuri contratti fra le stesse conclusi, alle condizioni di seguito indicate;
- la **Eidos22** rende disponibile (attraverso i propri canali informativi e su supporto sia cartaceo che elettronico) al **Venditore**, precedentemente alla sottoscrizione delle presenti **Condizioni**, un corredo di documenti applicabili alle forniture (di seguito "**Documenti**": specifiche di fornitura, istruzioni di lavoro, modulistica, piano di controllo, fogli raccolta dati, richiesta di deroga o concessione, ecc...);
- i **Documenti** sono per loro natura soggetti nel tempo a revisioni e, pertanto, la **Eidos22** si riserva di apportare agli stessi ogni modifica necessaria e di rendere nota la stessa al **Fornitore**;
- i **Documenti** devono ritenersi parte integrante ed essenziale delle **Condizioni** e le singole forniture devono avvenire anche nel rispetto di quanto in essi previsto;
- la **Eidos22**, in accordo alle proprie procedure interne di gestione, si riserva il diritto eseguire AUDIT al **Fornitore** per avviare un iter di qualifica che potrà essere esclusivamente documentale oppure in presenza presso il sito del **Fornitore**;
- le specifiche tecniche, le procedure e le norme nazionali e internazionali richiamata nei **Documenti**, nella documentazione inviata al **Fornitore** e nelle **Condizioni** devono intendersi sempre richiamate nel testo vigente al momento della formulazione dei singoli ordini;

		Capitolato di Fornitura	PAG. 3 di 15
		Mod.167 Condizioni generali di acquisto e fornitura	
Rev. 03	Data: 23/09/2022	Documento emesso da: Michele Brunelli	Documento approvato da: Paolo Stenta

le parti pattuiscono quanto segue:

2 Campo di applicazione

Le **Condizioni** sono applicabili a tutte le forniture richieste dalla **Eidos22** al **Fornitore** e sono espressamente richiamate all'interno di ogni singolo ordine.

3 Oggetto delle forniture

Oggetto delle forniture sono solo ed esclusivamente i beni e/o i servizi indicati nei singoli ordini e nei loro allegati.

E' richiesta la conferma d'ordine che congela il rapporto fra le parti così che non possano essere apportate modifiche e/o variazioni da parte del **Venditore**, ad eccezione di quanto indicato all'art. 6.

Qualora il **Fornitore** abbia cessato in tutto o in parte la produzione dei beni e/o servizi oggetto dell'ordine e li abbia sostituiti con altri, non potrà fornire questi ultimi senza la preventiva approvazione scritta di **Eidos22**.

4 Ordini

I singoli ordini di acquisto saranno inviati dalla **Eidos22** al **Venditore** in formato PDF tramite mezzo mail, unitamente all'eventuale documentazione necessaria all'esecuzione della fornitura, nelle ipotesi in cui quest'ultima non sia già in possesso del **Venditore** in ragione di precedenti forniture o per qualunque altro titolo.

Qualora il **Fornitore** necessiti che l'inoltro della documentazione utile alla realizzazione dei beni oggetto dell'ordine avvenga in formati diversi dovrà inviare specifica richiesta indirizzata all'Ufficio Acquisti di **Eidos22** all'indirizzo utilizzato per la comunicazione dell'ordine o della richiesta da parte dell'**Organizzazione**.

5 Conferma d'Ordine

Il **Venditore** si impegna ad inviare la propria conferma d'ordine entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine.

		Capitolato di Fornitura	PAG. 4 di 15
		Mod.167 Condizioni generali di acquisto e fornitura	
Rev. 03	Data: 23/09/2022	Documento emesso da: Michele Brunelli	Documento approvato da: Paolo Stenta

Suddetta conferma deve essere inviata per l'accettazione dell'ordine solo dopo che il **Fornitore** ha verificato di essere in possesso di tutte le informazioni e i **Documenti** necessari all'esecuzione dell'ordine.

Suddetta conferma deve essere inviata per l'accettazione dell'ordine solo dopo che il **Fornitore** ha verificato tramite una sua propria analisi dei rischi, di essere in grado di fornire i beni richiesti alle modalità descritte dalla documentazione riferita all'ordine di **Eidos22**.

L'invio della conferma d'ordine vincola il **Venditore** ad eseguire la fornitura nelle modalità, nei quantitativi, con le caratteristiche tecniche e alle condizioni indicate nell'ordine, nonché nei disegni e nelle documentazioni che fanno parte integrante dello stesso.

In caso di difformità fra l'ordine, la documentazione e i disegni prevale sempre il contenuto dell'ordine, fermo restando l'obbligo del **Fornitore** di segnalare all'**Acquirente** eventuali divergenze.

Qualora l'ordine di acquisto per ragioni di urgenza o per la specificità della fornitura non contenga l'indicazione del prezzo, il contratto s'intenderà perfezionato solo dopo la comunicazione dello stesso da parte del **Venditore** e la successiva accettazione della **Eidos22**. Comunicazione ed accettazione dovranno avere forma scritta.

6 Variazioni degli ordini e riepilogo ordini in corso di esecuzione

Nell'ipotesi in cui per ragioni costruttive o altro, sopraggiunga la necessità di variare l'ordine da parte del **Venditore** dopo che lo stesso ha inviato la propria conferma, la modifica dell'ordine dovrà essere richiesta immediatamente tramite i canali di comunicazione utilizzati per l'invio della conferma. **Eidos22** analizzerà la richiesta e se il caso invierà al **fornitore** il modulo "richiesta di deroga" da compilare per la registrazione della richiesta che dovrà essere espressamente accettata dall'**Acquirente**.

L'eventuale accettazione delle varianti sostituirà a tutti gli effetti l'ordine originariamente accettato.

Nell'ipotesi in cui il **Fornitore** intenda, per qualunque ragione, apportare variazioni ai prezzi inerenti ordini già accettati, lo stesso dovrà formulare espressa richiesta alla **Eidos22** e il nuovo prezzo potrà intendersi applicabile solo se accettato dell'**Acquirente**.

E' fatto espresso divieto al **Venditore** che abbia formulato la richiesta di emettere la fattura relativa all'ordine rispetto al quale è stata proposta una modifica dei prezzi anteriormente all'accettazione dei nuovi corrispettivi da parte della **Eidos22**.

		Capitolato di Fornitura		PAG. 5 di 15
		Mod.167 Condizioni generali di acquisto e fornitura		
Rev. 03	Data: 23/09/2022	Documento emesso da: Michele Brunelli	Documento approvato da: Paolo Stenta	

Tutte le variazioni d'ordini dovranno comunque essere soggette alla procedura di cui agli art. 4 e 5.

Eidos22 si riserva il diritto di trasmettere periodicamente al **Venditore** un riepilogo degli ordini in corso di esecuzione e in questo caso sarà onere del **Fornitore** verificarne la corrispondenza con i dati in suo possesso, comunicando immediatamente le eventuali divergenze riscontrate

7 Beni dell'acquirente in conto lavoro

I beni, i materiali, le attrezzature, gli utensili e quant'altro eventualmente consegnato dall'**Acquirente** al **Fornitore** in conto lavoro o prestito d'uso dovranno essere mantenuti in buono stato, in maniera da essere sempre distinguibili dai beni del **Fornitore** o di terzi ed essere custoditi in maniera idonea ad evitare i rischi di degrado, di furto e di utilizzo non consentito.

Ogni rischio relativo ai beni o dagli stessi derivante resta a carico del **Fornitore** che sarà altresì ritenuto responsabile di eventuali danni o smarrimenti.

Ogni modifica o attività di manutenzione sui beni indicati dall'art. 7 dovrà essere concordata per iscritto con l'**Acquirente**.

I beni di cui all'art. 7, salvo diverso accordo fra le parti, dovranno essere restituiti unitamente alla fornitura per la quale si è resa necessaria la loro consegna in conto lavoro al **Venditore**.

8 Documentazione tecnica, modelli e proprietà intellettuale

La documentazione tecnica, tecnologica, i disegni, i modelli, i campioni realizzati anche in parte, i programmi software, le specifiche che la **Eidos22** consegna al **Venditore** o dei quali questi sia comunque venuto a conoscenza, per la progettazione, la sperimentazione, lo sviluppo o la realizzazione di un prodotto, di un prototipo o dei ricambi o delle attrezzature rimangono di esclusiva proprietà dell'**Acquirente** e possono essere utilizzate solo per eseguire il bene oggetto dell'ordine.

La disposizione di cui all'art. 8 vale anche nell'ipotesi in cui i beni ivi indicati siano stati realizzati dal **Fornitore** per conto dell'**Acquirente**. Anche in tali ipotesi, quindi, i beni sopra indicati divengono di proprietà della **Eidos22**.

Nell'ipotesi in cui la **Eidos22** abbia commissionato al **Fornitore** la realizzazione di studi e/o attrezzature, siano esse l'oggetto della fornitura o una prestazione accessoria della stessa, all'**Acquirente** dovranno essere consegnati sia il progetto, sia i documenti e le informazioni relativi,

		Capitolato di Fornitura	PAG. 6 di 15
		Mod.167 Condizioni generali di acquisto e fornitura	
Rev. 03	Data: 23/09/2022	Documento emesso da: Michele Brunelli	Documento approvato da: Paolo Stenta

in modo da consentire alla **Eidos22** di poter eventualmente riprodurre autonomamente i beni oggetto dello studio e della fornitura. In tali casi resteranno di proprietà della **Eidos22** sia gli studi e le strutture realizzate, sia il loro progetto e i documenti e le informazioni ad esse inerenti, fatta eccezione esclusivamente per il know-how del **Fornitore**.

Il **Fornitore** deve conservare con cura e riservatezza i beni e documenti di cui agli art. 8 ed è tenuto a riconsegnarli contestualmente alla merce. Nel caso in cui la fornitura sia effettuata in più tranches l'obbligo di restituzione sorge immediatamente al ricevimento dell'ordine e deve essere completata entro l'ultima consegna.

Nell'ipotesi in cui il **Fornitore** sia autorizzato dall'**Acquirente** a trattenere la documentazione e i beni indicati agli art. 8, il **Venditore** dovrà creare e conservare un archivio sempre aggiornato in funzione degli indici di revisione indicati sui disegni.

Il **Venditore** non potrà trasmettere i beni e i documenti di cui all'art. 8 o comunicarne il contenuto a terzi, né presentare relativamente ad essi domande di brevetto industriale.

Qualora la trasmissione a terzi sia necessaria per la fabbricazione del prodotto la stessa dovrà essere autorizzata dalla **Eidos22**; in tal caso il **Venditore** si obbliga a vincolare il terzo al rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza contenuti in questa clausola.

Le registrazioni di qualità, ove non diversamente specificato, devono essere conservate dal **Venditore** per almeno 10 (dieci) anni dalla consegna dei beni oggetto dell'ordine.

9 Controllo qualitativo – certificazioni e documenti di qualità – processi speciali e qualifiche del personale

Il **Fornitore** deve essere in possesso di apparecchiature e strumenti di controllo adeguati al tipo di beni che si è obbligato a realizzare ed è tenuto a verificare periodicamente che gli stessi siano in perfette condizioni di efficienza.

Il **Fornitore** deve provvedere a propria cura e spese al controllo completo dei beni oggetto della fornitura, dal punto di vista visivo e dimensionale e, ove possibile, funzionale.

		Capitolato di Fornitura	PAG. 7 di 15
		Mod.167 Condizioni generali di acquisto e fornitura	
Rev. 03	Data: 23/09/2022	Documento emesso da: Michele Brunelli	Documento approvato da: Paolo Stenta

Il **Venditore** deve comunicare all'**Acquirente** eventuali modifiche del prodotto e/o del processo, variazioni dei subfornitori, nonché cambiamenti di sito degli impianti di produzione.

I beni e/o servizi oggetto della fornitura, anteriormente alla loro consegna alla **Eidos22**, devono essere verificati e collaudati tenendo conto delle indicazioni comunicate dall'**Acquirente** per mezzo di disegni, **Documenti**, specifiche di fornitura, piani di collaudo e istruzioni degli addetti alla qualità della **Eidos22**.

Il **Venditore** si obbliga a redigere un apposito verbale (report di controllo/collaudo) comprovante le verifiche di cui all'art. 9

L'**Acquirente** ha diritto, su sua semplice richiesta, di ottenere copia del verbale descritto.

Laddove per l'esecuzione della fornitura sia necessario che il **Venditore** si approvvigioni presso terzi di semilavorati o di materie prime ovvero che il **Fornitore**, nel rispetto dell'art. 21 si avvalga di subfornitori, potrà essere richiesto dall'**Acquirente** un certificato (comunemente in accordo alla norma UNI EN 10204 che definisce i tipi di documenti di controllo) comprovante le verifiche svolte sui materiali acquistati da terzi o sulle attività del subfornitore.

Nei casi di cui all'art. 8.7 il **Fornitore** si obbliga a trasmettere sempre ai propri fornitori e subappaltatori i requisiti richiesti dalla **Eidos22** per i beni oggetto di fornitura.

Nell'ipotesi in cui il **Fornitore** nell'esecuzione delle verifiche svolte ai sensi dei precedenti articoli identifichi delle difformità (di seguito **NC**), fra quanto realizzato o in corso di esecuzione e, i disegni, le specifiche tecniche o i **Documenti** applicabili, il **Venditore** è obbligato a segnalare all'**Acquirente** la **NC** e a richiedere l'autorizzazione della **Eidos22** alla consegna della merce.

Eventuali difetti riscontrati dal **Fornitore** sui prodotti, anche forniti da terzi, devono sempre essere comunicati per iscritto alla **Eidos22**, l'organizzazione analizzerà la richiesta e se il caso invierà al **fornitore** il modulo "richiesta di deroga" da compilare, questo dovrà essere espressamente accettato dall'**Acquirente**. **Eidos22** attuerà tutte le procedure previste per il trattamento del prodotto non conforme.

Nel caso in cui i siano riscontrati su beni in conto lavoro, questi dovranno essere riconsegnati alla **Eidos22** anche ove destinati alla rottamazione.

		Capitolato di Fornitura	PAG. 8 di 15
		Mod.167 Condizioni generali di acquisto e fornitura	
Rev. 03	Data: 23/09/2022	Documento emesso da: Michele Brunelli	Documento approvato da: Paolo Stenta

La certificazione di qualità dei prodotti (esempio: certificati di conformità dei materiali, analisi chimica, trattamenti termici o superficiali, piani di collaudo, certificazioni di qualità, FAI, la stessa deve essere consegnata unitamente ai beni oggetto di fornitura.

Nelle ipotesi in cui il **Venditore** sia un **Fornitore** di processi speciali (e tassativamente nel caso in cui si tratti di una fornitura di parti aeronautiche), dovrà obbligatoriamente essere dotato di qualifica dei citati processi e fornire all'**Acquirente** la documentazione comprovante la qualifica del processo e del suo stato di validità alla data di esecuzione della fornitura.

I fornitori di processi speciali e parti aeronautiche sono inseriti e identificati negli elenchi dei Fornitori Qualificati dell'**Acquirente**.

Nell'ipotesi di cui il **Fornitore** esegua processi speciali dovrà obbligatoriamente formare e qualificare il personale adibito, fornendo su richiesta la documentazione attestante la qualificazione del personale ed il relativo stato di validità alla data di esecuzione della fornitura.

L'inesistenza delle qualifiche del processo e del personale da facoltà ad **Eidos22** di annullare gli ordini in essere senza penali e addebitare al fornitore eventuali danni derivanti dal richiamo delle forniture conformi.

10 Verifiche intermedie dell'acquirente

Il **Fornitore** si impegna a mettere in condizioni l'**Acquirente** di verificare la corretta esecuzione dei beni o delle prestazioni oggetto di fornitura anche nelle fasi intermedie della sua attività.

L'**Acquirente** ha diritto di eseguire controlli (ed avere accesso a tutte le registrazioni di qualità applicabili), presso il **Fornitore**, presso i suoi eventuali subfornitori e comunque presso ogni soggetto della catena di fornitura utilizzata per l'esecuzione dell'ordine, per accertarsi che i prodotti siano conformi ai requisiti richiesti.

Il **Venditore** si impegna ad ottenere dai suoi subfornitori e dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nella catena di fornitura il loro impegno a consentire l'accesso presso di loro e l'esecuzione dei controlli ad opera della **Eidos22** o di altri eventuali soggetti: clienti o soggetti terzi (autorità preposte alla sorveglianza).

I controlli saranno eseguiti sulla base dei disegni, dei **Documenti**, delle specifiche tecniche e dei piani di controllo richiamati nell'ordine e il loro esito sarà registrato su di uno specifico rapporto completo di riferimenti alle

		Capitolato di Fornitura	PAG. 9 di 15
		Mod.167 Condizioni generali di acquisto e fornitura	
Rev. 03	Data: 23/09/2022	Documento emesso da: Michele Brunelli	Documento approvato da: Paolo Stenta

eventuali **NC** rilevate e le modalità di riparazione concordate con il **Fornitore**.

Le verifiche descritte dal presente articolo non sollevano il **Fornitore** dall'obbligo di fornire prodotti conformi ai disegni, ai **Documenti**, alle specifiche tecniche e a ogni altra indicazione della **Eidos22** e non precludono all'**Acquirente** di rilevare successivamente le **NC**, i vizi e i difetti dei beni oggetto di fornitura.

11 Consegna

I termini di consegna dei beni oggetto di fornitura, conformi alle specifiche tecniche indicate dall'**Acquirente**, sono indicati nei singoli ordini e se validati da una conferma d'ordine, devono considerarsi tassativi.

Per quanto detto è onere del **Fornitore**, anteriormente all'invio della conferma d'ordine, tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il rispetto delle richieste, nonché della logistica della spedizione.

Eventuali deroghe ai termini di consegna dovranno essere concordate fra le parti per iscritto.

Il **Venditore** è tenuto a corrispondere all'**Acquirente** una penale per ogni giorno di ritardo nella consegna successivo al quinto pari all'1% del valore dei beni oggetto dell'ordine, sino ad un importo massimo del 10% del corrispettivo della merce oggetto dell'ordine. Fatto salvo la possibilità della **Eidos22** di recedere il contratto entro 3 (tre) giorni dalla mancata consegna. E' in ogni caso fatto salvo il diritto della **Eidos22** ad ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Non sarà accettata la consegna anticipata della merce in assenza di espressa autorizzazione della **Eidos22**.

Il **Fornitore** dovrà comunicare all'**Acquirente** il momento in cui i beni sono pronti per la consegna.

La consegna dei beni avverrà nel luogo e secondo le modalità indicate nell'ordine.

I rischi ed i pericoli connessi al deterioramento dei beni saranno a carico del **Venditore** sino a quando non avverrà la consegna nel luogo pattuito. La consegna della merce ad un vettore o ad uno spedizioniere non solleva Fornitore dalle responsabilità tranne nel caso in cui il trasporto avvenga a cura dell'**Acquirente**.

		Capitolato di Fornitura	PAG. 10 di 15
		Mod.167 Condizioni generali di acquisto e fornitura	
Rev. 03	Data: 23/09/2022	Documento emesso da: Michele Brunelli	Documento approvato da: Paolo Stenta

La merce dovrà essere accompagnata dai documenti di trasporto in conformità alla normativa vigente.

Il documento di trasporto dovrà sempre indicare il numero d'ordine e la riga, la quantità della merce, il codice **Eidos22** del prodotto, gli indici di revisione e la data di consegna.

La fattura emessa a seguito della consegna, dovrà contenere, oltre a tutti i dati sopra indicati, il numero del documento di trasporto cui è relativa.

12 Trasporto e identificazione

E' onere del **Venditore** utilizzare gli imballaggi più appropriati a preservare l'integrità della merce per tutte le fasi di stoccaggio e trasporto; il **Fornitore** è in ogni caso tenuto al rispetto delle indicazioni contenute nei **Documenti**.

I materiali dovranno comunque essere singolarmente protetti da ammaccature, ossidazioni e degradi, in modo da non subire danneggiamenti durante le fasi del trasporto.

Il **Venditore** risponderà comunque del deterioramento dei beni, anche qualora esso dipenda da cause imputabili al vettore e/o allo spedizioniere, salvo il caso in cui il trasporto avvenga a cura dell'**Acquirente**.

Le spese di trasporto saranno a carico del soggetto indicato nell'ordine.

Tutti i beni oggetto dell'ordine dovranno essere singolarmente marcati anche all'esterno degli imballaggi che li contengono secondo le istruzioni contenute nei **Documenti**, indicando il codice, la quantità e il numero d'ordine.

13 Collaudo e accettazione della merce

I controlli sulla quantità e qualità della merce presso la sede di **Eidos22**, avverranno entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Effettuato il collaudo, l'**Acquirente** è tenuto a denunciare per iscritto le imperfezioni e le **NC** rilevate, di norma entro 15 (quindici) giorni dalla loro scoperta.

		Capitolato di Fornitura		PAG. 11 di 15
		Mod.167 Condizioni generali di acquisto e fornitura		
Rev. 03	Data: 23/09/2022	Documento emesso da: Michele Brunelli	Documento approvato da: Paolo Stenta	

Quando a seguito delle verifiche intermedie, del collaudo, o del manifestarsi di vizi e difetti nel periodo di garanzia di cui all'art. 15, **Eidos22** accerti la **NC** dei beni oggetto della fornitura, sarà richiesto al **Venditore** il ripristino in conformità della fornitura nei tempi disponibili concessi dall'**Acquirente**.

Se per ragioni di urgenza, per motivi legati alle attrezzature o a impedimenti di qualunque genere del **Fornitore**, la **NC** non sia risolvibile dal **Venditore** nei termini indicati da **Eidos22**, l'**Acquirente** provvederà a risolverla direttamente o tramite terzi di propria fiducia, addebitando al **Fornitore** il costo di rilavorazione e il costo dei materiali e dei trattamenti necessari al ripristino dei beni in conformità all'ordine. E' comunque fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Tali somme saranno addebitate con fatture emesse dall'**Acquirente con fattura dedicata**.

Qualora la merce sia consegnata in quantità superiore rispetto a quella pattuita l'**Acquirente** provvederà a rispedire al mittente la parte eccedente a rischio e spese di quest'ultimo.

Nel caso in cui all'esito del collaudo la merce presenti delle **NC** la **Eidos22** potrà alternativamente:

- accettare la merce ed ottenere una riduzione del prezzo proporzionata all'entità delle imperfezioni;
- restituire la merce ed ottenerne la sostituzione con beni conformi all'ordine;
- pretendere la riparazione a cura e spese del **Venditore** entro 5 (cinque) giorni, ripararla internamente o farla riparare presso terzi, ma sempre a spese del **Fornitore**. In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

I beni s'intendono accettati solo dopo l'eventuale esito positivo del collaudo, che comunque non preclude la possibilità di far valere la garanzia per i vizi occulti o comunque non facilmente riconoscibili.

L'eventuale pagamento anticipato, in tutto o in parte, del prezzo non comporta accettazione dei beni, sino a che il collaudo non sia avvenuto.

		Capitolato di Fornitura		PAG. 12 di 15
		Mod.167 Condizioni generali di acquisto e fornitura		
Rev. 03	Data: 23/09/2022	Documento emesso da: Michele Brunelli	Documento approvato da: Paolo Stenta	

14 Pagamento del prezzo

I prezzi concordati al momento dell'accettazione dell'ordine sono fissi ed invariabili e non potranno essere modificati per iniziativa unilaterale del **Venditore** neppure nell'ipotesi di aumento dei costi dei materiali e/o della manodopera per la realizzazione degli stessi, fatto salvo quanto disposto all'art. 6.

Il pagamento del prezzo avverrà esclusivamente secondo le modalità e i termini indicati nell'ordine.

E' facoltà della **Eidos22** sospendere o rifiutare il pagamento del prezzo ai sensi dell'art. 1460 c.c., nell'ipotesi in cui il **Venditore** si renda inadempiente ad una o più delle obbligazioni assunte in forza delle presenti condizioni, ivi inclusa l'ipotesi di fornitura di merci caratterizzate da vizi e/o difformità.

15 Garanzia

Il **Venditore** garantisce che i beni sono conformi agli ordini, ai **Documenti**, ai disegni e alle specifiche tecniche della **Eidos22**; garantisce altresì che la merce è esente da vizi e/o difetti di progettazione, fabbricazione e/o di assemblaggio.

L' **Venditore** fornisce la medesima garanzia anche quando il prodotto sia realizzato o assemblato, totalmente o parzialmente, da terzi.

Vizi, difetti e difformità dovranno essere denunciati di norma entro 10 (dieci) giorni dalla relativa scoperta.

La garanzia ha la durata di un anno nell'ipotesi in cui la **Eidos22** sia il destinatario ultimo della merce e inizia a decorrere dal giorno dalla consegna.

Il **Venditore** si impegna a tenere indenne l'**Acquirente** da qualsiasi richiesta risarcitoria avanzata da terzi nei suoi confronti a titolo di responsabilità contrattuale od extracontrattuale per cause direttamente o indirettamente dipendenti da vizi e/o difetti e/o difformità dei beni forniti venduti.

 EIDOS 22 ULTIMATE MACHINING CHALLENGE		Capitolato di Fornitura	PAG. 13 di 15
		Mod.167 Condizioni generali di acquisto e fornitura	
Rev. 03	Data: 23/09/2022	Documento emesso da: Michele Brunelli	Documento approvato da: Paolo Stenta

16 Prodotti Non Conformi

Ogni qualvolta l'**Acquirente** rilevi una **NC** sul prodotto/servizio rispetto agli ordini, ai **Documenti**, ai disegni ed alle specifiche tecniche e di fornitura richiamate ed applicabili, ivi compresa la mancata consegna della documentazione resa parte integrante della fornitura, è tenuto a formalizzare detta difformità su apposito verbale di **NC** da recapitare al **Venditore**.

Ogni qualvolta l'**Acquirente** formalizzi un verbale di **NC**, secondo una valutazione condivisa con il **Venditore** potrà essere addebito un costo per la gestione dell'evento non conforme.

Il materiale affidato in conto lavoro dall'**Acquirente** al **Fornitore**, oggetto di eventuale scarto non recuperabile, sarà addebitato al costo al **Fornitore**, mediante emissione di relativa fattura da parte dell'**Acquirente**.

Il **Fornitore** si obbliga a rendere all'**Acquirente** tutti i beni inviati in conto lavoro al **Fornitore** e destinati alla rottamazione con regolare documento di trasporto contenete la causale "reso non conforme".

17 Indici di Qualità e Puntualità (KPI)

L'**Acquirente** dichiara di aver adottato un Sistema di Gestione per la Qualità, che prevede la costante misurazione delle performance del fornitore tramite gli indici sulla qualità (QP) e sulla puntualità (OTD) delle forniture e conseguentemente che tutte le **NC** dei prodotti, così come i ritardi di consegna penalizzeranno gli indici attribuiti al **Venditore**

18 Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di Lavoro e d.lgs. N. 231 del 8 giugno 2001

Il **Fornitore** è tenuto al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e sue successive modifiche e integrazioni, restando a suo carico l'approntamento di quanto necessario al rispetto delle citate disposizioni.

L'**Acquirente** è esonerato da qualunque responsabilità per il mancato rispetto da parte del **Fornitore** delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e sue successive modifiche e

		Capitolato di Fornitura		PAG. 14 di 15
		Mod.167 Condizioni generali di acquisto e fornitura		
Rev. 03	Data: 23/09/2022	Documento emesso da: Michele Brunelli	Documento approvato da: Paolo Stenta	

integrazioni e, in ogni caso, il **Venditore** manleva la **Eidos22** da qualunque conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dall'inadempimento del **Fornitore** alle menzionate normative.

L'**Acquirente** dichiara di aver adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi degli art. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 ed il relativo Codice Etico.

19 Divieto di cessione del contratto e di subappalto

Il **Fornitore** non può cedere i contratti di fornitura disciplinati dalle presenti condizioni generali.

E' vietato al **Venditore** di subappaltare a terzi la realizzazione di uno o più beni oggetto dei singoli ordini, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto dell'**Acquirente**. Qualora **Eidos22** lo permettesse e comunicasse al **fornitore** in forma scritta, quest'ultimo rimane sempre l'unico responsabile dell'esecuzione dell'ordine quindi mantiene tutte le responsabilità descritte agli articoli precedenti.

20 Cessione del credito

Al **Venditore** è espressamente vietato cedere a terzi, in qualunque forma, il credito rappresentato dal prezzo delle forniture oggetto dei singoli ordini.

21 Assicurazione

Qualora **Eidos22** lo richiedesse tramite comunicazione scritta, per tutta la durata del rapporto il **Fornitore** può essere obbligato a stipulare e mantenere adeguate polizze assicurative a copertura della responsabilità del produttore.

Nel caso sia richiesto, il testo e le condizioni delle polizze assicurative dovranno essere consegnate in copia all'**Acquirente** su sua semplice richiesta, potrà essere anche controllato che sia regolarmente effettuato il pagamento dei premi.

Ogni responsabilità discendente dalla mancata stipulazione delle polizze o prosecuzione delle stesse sarà direttamente ed integralmente a carico del **Fornitore**.

		Capitolato di Fornitura	PAG. 15 di 15
		Mod.167 Condizioni generali di acquisto e fornitura	
Rev. 03	Data: 23/09/2022	Documento emesso da: Michele Brunelli	Documento approvato da: Paolo Stenta

22 Clausola risolutiva espressa

Il presente accordo si risolverà senza necessità di preavviso, con comunicazione mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora il **Fornitore** violi una delle seguenti clausole:

- Art. 8 Documentazione tecnica, modelli e proprietà industriale
- Art. 9 Controllo qualitativo – certificazioni e documenti di qualità – processi speciali e qualifiche del personale
- Art. 11 Consegna
- Art. 14 Pagamento del prezzo
- Art. 18 Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il presente accordo si risolverà infine senza necessità di preavviso, con comunicazione mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in una delle seguenti ipotesi:

- esistenza di procedure esecutive a carico del **Venditore**.
- liquidazione o cessazione dell'attività da parte del **Fornitore**;
- trasformazione del tipo societario e modifica dell'oggetto sociale, laddove il **Fornitore** sia una società;
- morte, interdizione, inabilitazione del titolare ovvero mutamento dell'attività, qualora il **Fornitore** sia un'impresa individuale.
- variazioni degli assetti proprietari o degli amministratori, qualora di seguito al cambiamento non sia nell'interesse di **Eidos22** la prosecuzione del rapporto.

23 Variazioni contrattuali – modifica dei documenti

Variazioni o aggiunte al contratto saranno ritenute valide soltanto se convenute per iscritto e sottoscritte dalle parti.

L'esclusione o la modifica eventuale di singole parti delle presenti condizioni generali non inficerà la validità delle restanti clausole qui contenute.

I **Documenti** possono sempre essere soggetti a modifiche, per ragioni tecniche o per modifiche delle disposizioni di legge.

Nel caso in cui si renda necessario modificare il contenuto di tutti o di singoli **Documenti**, sarà onere dell'**Acquirente** rendere disponibili i **Documenti** aggiornati al **Venditore** e questi diventeranno parte integrante delle **Condizioni** dalla data di comunicazione della modifica.